



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Chiasso, 20 marzo 2018
Ris. mun. 313/ 6 marzo 2018

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 2 / 2018 -----
SULLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO CENTRO SOCCORSO CANTONALE
POMPIERI DEL MENDRISIOTTO (CSCPM) E ADOZIONE
DEL RELATIVO STATUTO -----**

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

PREMESSA

Con il presente Messaggio, il Municipio sottopone al Consiglio comunale per approvazione la costituzione del Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM), il relativo statuto e la chiave di riparto delle spese di gestione annue.

Tra le possibili forme giuridiche da attribuire all'ente, il gruppo di lavoro formato dalle delegazioni dei Comuni di Mendrisio e Chiasso ha vagliato e proposto il Consorzio dei Comuni secondo la Legge sul consorzio dei Comuni, per il quale è stato elaborato lo statuto, qui allegato.

Prima di passare all'esame dello statuto, il Municipio illustra le linee alla base della riorganizzazione del Centro di soccorso cantonale pompieri del Mendrisiotto.

CRONISTORIA

Con l'entrata in vigore della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura e del rispettivo Regolamento, la Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (FCTCP) si è trovata confrontata con la problematica della riorganizzazione territoriale dei Corpi pompieri.

Infatti, ad inizio degli anni 2000, su incarico del Consiglio di Stato, sono stati richiesti alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (FCTCP) dei rapporti sulla "nuova organizzazione dei Corpi pompieri ticinesi".



Da questi rapporti si evince la necessità di una riorganizzazione per il Mendrisiotto e la segnalazione di disporre di una Sezione per incendi boschivi.

L'obiettivo principale di questa riforma è di razionalizzare e rafforzare l'organizzazione dei Corpi pompieri, per permettere loro di operare con efficienza e con mezzi e strutture adeguati ai tempi.

Il Consiglio di Stato nel febbraio 2008 così scriveva agli Esecutivi di Mendrisio e Chiasso:

“Questa riorganizzazione ha preso avvio dal rapporto finale della FCTCP del 23 giugno 2003. Gli indirizzi di questo rapporto sono stati approvati da questo Consiglio il 6 luglio 2004, il quale ha costituito nella stessa data un apposito gruppo di lavoro per consolidarne i contenuti in una nuova legge.

Fra le misure previste vi è quella di dotare i principali Centri di soccorso del Cantone di gruppi di pompieri professionisti in grado di poter garantire i primi rapidi soccorsi, per lo meno durante i giorni feriali e le ore lavorative, migliorando così la prontezza d'intervento, oggi sempre più difficile da assicurare con un sistema basato quasi esclusivamente sul volontariato. L'evoluzione tecnologica impone poi mezzi ed equipaggiamenti sempre più sofisticati e costosi.

Per far fronte a queste nuove sfide occorre razionalizzare l'organizzazione, sia per permettere maggior efficienza d'intervento, sia per contenere gli inevitabili aumenti di costo e garantirne così il finanziamento. Questo processo di riorganizzazione ha già preso avvio in questi ultimi anni con l'aggregazione di diversi Corpi pompieri periferici.

Nel Mendrisiotto, l'attuale organizzazione pompieristica è caratterizzata da due Centri di soccorso cantonali. Sia la FCTCP, sia la Commissione consultiva del Fondo Incendi ritengono che per questo comprensorio si giustifichi in futuro un solo Centro cantonale di soccorso, organizzato secondo i criteri previsti negli indirizzi approvati sulla riorganizzazione dei Corpi pompieri e che saranno ancorati nella nuova legge. Per quanto concerne l'ubicazione della sede, gli organi consultivi sopra citati hanno preavvisato il Comune di Mendrisio, in considerazione della sua centralità.

In virtù dell'articolo 13 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996, il Consiglio di Stato è competente a stabilire il comprensorio d'intervento dei Corpi pompieri e a ordinarne la loro costituzione, scioglimento o consorzio.

In considerazione di questa competenza, il Consiglio di Stato, facendo proprio il preavviso degli enti consultati, ha pertanto deciso il principio della costituzione di un solo Centro di soccorso cantonale, con sede principale a Mendrisio.

[...]

Di conseguenza siete invitati a concordare e definire gli aspetti organizzativi e logistici – valutando anche l'opportunità di mantenere una succursale dislocata a Chiasso – per l'istituzione di un nuovo Centro di Soccorso unificato, in previsione delle necessarie procedure per lo scioglimento degli attuali Corpi pompieri”.

Per l'elaborazione di una soluzione comune e l'attuazione della decisione del Consiglio di Stato, gli Esecutivi di Mendrisio e Chiasso nel settembre 2008 decisero di affidare al consulente esterno, sig. Beda Sartory della ditta GU Sicherheit di Hegnau-Zurigo l'elaborazione di un concetto adeguato e una soluzione a lungo termine per i "Pompieri del Mendrisiotto", sostenibile dal punto di vista tecnico ed elaborato senza tenere conto dei fattori politici.

La perizia conclusiva venne consegnata ai due Esecutivi nel corso del mese di agosto 2009.

Dall'analisi della situazione era emerso che i Corpi pompieri delle due Città presentano grosso modo la stessa struttura e le stesse dimensioni. Facendo astrazione dalle mansioni di difesa chimica (svolte a Chiasso) e dalle mansioni quale centro di soccorso per il salvataggio in acqua (per Mendrisio), essi soddisfano gli stessi compiti e le stesse mansioni.¹

L'equipaggiamento delle due sedi è di livello elevato e di uno standard comparabile.

Le organizzazioni partner (SAM, EPCi, ecc.) sono prevalentemente ubicate a Mendrisio².

Il potenziale di rischio e pericolosità presente nella zona d'intervento di Mendrisio è quantitativamente il doppio di quello di Chiasso, in particolare a causa del rischio chimico. Questa situazione va adeguatamente ponderata nella messa a disposizione dei mezzi d'intervento e delle risorse.

In base alle direttive e alle informazioni acquisite, gli specialisti hanno elaborato, illustrato e confrontato tre varianti:

- Variante 1: due Corpi pompieri indipendenti
 - 1 Corpo pompieri Mendrisiotto, categoria A a Mendrisio (come punto d'appoggio per l'intero Mendrisiotto);
 - 1 Corpo pompieri Chiasso, categoria B a Chiasso (senza compiti di centro di soccorso);
 - 2 comandi dei pompieri.
- Variante 2: un Corpo pompieri – una sede
 - 1 Corpo pompieri del Mendrisiotto, categoria A a Mendrisio (come centro di soccorso per l'intero Mendrisiotto);
 - 1 sede nella caserma di Mendrisio;
 - Soppressione della caserma di Chiasso;
 - Rinforzo organici per un Corpo dei pompieri del Mendrisiotto.

¹ Ognuno oltre 350 interventi all' anno.

² Ora questi enti di pronto intervento sono prevalentemente tutti ubicati al Centro di Pronto Intervento di Mendrisio, tranne il SAM che ad ogni modo ha la sua sede sempre nel Capoluogo.

- Variante 3: un Corpo pompieri – due sedi
 - 1 Corpo pompieri Mendrisiotto, categoria A a Mendrisio (come centro di soccorso per l'intero Mendrisiotto);
 - 1 unità pompieri a Chiasso (autobotte, autoscala, veicoli per il trasporto, eventualmente altri).

Si è quindi proseguito con una valutazione più approfondita delle varianti 2 e 3. Infatti,

- La variante 1 non deve essere ulteriormente approfondita perché, da una parte non soddisfa le indicazioni dell'autorità, mentre dall'altra comporta un peggioramento per la Città di Chiasso, sia in termini di valore d'intervento, sia di protezione della popolazione.
- La variante 2 è tecnicamente e organizzativamente fattibile, ma non viene presa in considerazione dalla Città di Chiasso perché la nuova caserma di Chiasso deve continuare a essere utilizzata e perché per Chiasso è importante che in Città resti un'unità pompieri operativa con mezzi di primo intervento a protezione della popolazione.
- La variante 3 è fattibile dal punto di vista tecnico e organizzativo, offre un'ampia protezione per entrambe le Città di Mendrisio e Chiasso, consente di sfruttare bene le possibili sinergie e sembra anche offrire l'opportunità di essere accettata a livello politico.

Le varianti 2 e 3 hanno praticamente una struttura identica. Il Comando e i mezzi principali si trovano a Mendrisio in entrambe le varianti e richiedono un organico di circa 100-120 effettivi.³

Per la variante 3 si prevede la disponibilità di 2 sezioni d'intervento e gran parte degli specialisti hanno sede a Mendrisio, mentre a Chiasso è stazionata una sezione d'intervento e gli specialisti necessari per un primo intervento, come elemento forte.

Gli esperti (GU Sicherheit) concludono che la creazione di un Corpo pompieri nel Mendrisiotto basata sulla variante 3 risulta essere la soluzione più razionale nel lungo termine ed è fattibile dal punto di vista del personale, organizzativo, tattico e tecnico.

Il chiarimento definitivo della sede dei mezzi per la difesa chimica dovrebbe avvenire solo nell'ambito della pianificazione dettagliata, considerando la copertura del rischio e valutazioni di tipo personale, organizzativo ed economico.

La collaborazione con la protezione civile dovrà essere ottimizzata per i grandi sinistri che richiedono l'intervento di molto personale e gli interventi dovranno essere coordinati congiuntamente.

³ Per il solo Centro di Soccorso esclusa la Sezione di Montagna.

Gli esperti terminano il loro rapporto con le seguenti raccomandazioni:

1. Realizzazione di un Corpo dei pompieri Mendrisiotto secondo la variante 3.
2. Formazione di un'organizzazione di progetto.
3. Introduzione delle misure proposte.
4. Preparazione di una comunicazione coordinata e mirata.
5. Preparazione della nomina del nuovo comandante professionista per pompieri del Mendrisiotto.
6. Chiarimento definitivo della questione della sede della difesa chimica.

Nel periodo che va da agosto 2009 a gennaio 2010 si sono svolti diversi incontri bilaterali tra i Municipi di Mendrisio e Chiasso e si è raggiunto un accordo sulla prosecuzione della riorganizzazione.

La riorganizzazione si baserà sulla variante 3 anche in considerazione degli investimenti già effettuati dalla cittadina di confine e della sua realtà insediativa.

Nel gennaio 2010 in una lettera congiunta al Consiglio di Stato, gli Esecutivi così scrivevano:

“Questa variante (ndr variante 3) permette di organizzare al meglio il servizio Pompieri nella nostra regione, mantenendo vivo lo spirito del volontariato, che anima da più di cento anni la vita dei rispettivi Corpi Civici Pompieri e per continuare a rendere responsabili e partecipi i militi che attualmente esercitano la loro funzione nel Basso Mendrisiotto.

Gli Esecutivi sono pure unanimi nel perorare il mantenimento di un centro chimico regionale nel Mendrisiotto, la cui competenza territoriale deve essere estesa a tutto il nostro Distretto. Chiasso auspica il mantenimento di tale struttura sul proprio territorio, fondandosi sulla preesistenza di questa struttura, i cui militi già oggi seguono regolarmente i necessari corsi di formazione e aggiornamento”.

Dopo una fase di stallo e dopo gli avvicendamenti intercorsi in seno ai Comandi dei due Corpi, gli Esecutivi di Mendrisio e Chiasso nel corso del 2012, hanno ripreso la discussione sulla riorganizzazione dei rispettivi Corpi Civici Pompieri, in stretta collaborazione con i due Neocomandanti.

I principi adottati sono così riassunti:

- conferma della sede comando a Mendrisio;
- mantenimento delle sedi operative a Mendrisio e Chiasso;
- valorizzazione delle risorse umane a disposizione;
- implementazione di un concetto di sicurezza a livello regionale.

Inoltre gli spunti di approfondimento sono:

- Comando unico con sede a Mendrisio, nel rispetto della decisione del Consiglio di Stato n. 964 del 27 febbraio 2008;
- Vicecomandante e servizio amministrativo con sede a Mendrisio, presso il Comando; il servizio amministrativo potrà essere delegato in parte alla Città di Mendrisio;
- Stato maggiore unico, composto da Ufficiali e Sottoufficiali Superiori provenienti da Chiasso e Mendrisio;

- Picchetto Regionale unico per il Mendrisiotto, composto alla base organizzativa da un Ufficiale di Picchetto e un Ufficiale Sostituto. Eventuali situazioni particolari ed eventi meteorologici potenzialmente pericolosi potranno modificare tale organizzazione sino al termine dell'evento. Questo elemento verrà pianificato a livello regionale.
- Sedi operative: Mendrisio con sezioni operative composte da Sottoufficiali e pompieri urbani. Chiasso: sezione/distaccamento operativo composto da Sottoufficiali e pompieri urbani.
- Sezione della Montagna: vista l'importante superficie boschiva, che ricopre tutta la Regione del Mendrisiotto (Monte Generoso/Monte San Giorgio/Monte Bisbino/Penz/Valle di Muggio/Serpiano) e non disponendo di Corpi Pompieri di Montagna, si implementerà in una delle due sedi una Sezione di montagna.
- Sezione specialistica formata sulla chimica: mantenimento di un Centro di soccorso chimico, operativo su tutto il territorio del Mendrisiotto. Richiesta suffragata dai numerosi rischi OPIR, presenti nella nostra Regione, nonché dall'importante traffico ferroviario e stradale che attraversa tutto il Mendrisiotto.

Con lettera del 19 febbraio 2013, il Consiglio di Stato comunicava ai due Esecutivi:

“In data 4 ottobre 2012 la Commissione Consultiva del Fondo Incendi (art. 2 RLLI del 07.04.1998) ha richiesto al Consiglio Direttivo della Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri (FCTCP) – (art. 5 RLLI) – un parere tecnico-tattico, relativo alla variante proposta dagli Esecutivi per la riorganizzazione della regione del Mendrisiotto.

In base alle valutazioni esperite, riteniamo che siano dati i presupposti e gli elementi necessari che permettono di condividere e di prevedere:

- La riorganizzazione della regione del Mendrisiotto con l'istituzione di un unico Centro di soccorso con sede a Mendrisio e un distaccamento/sezione Chiasso secondo quanto stabilito nella variante no. 3 (studio GU Sicherheit) proposta dai Municipi con conseguente scioglimento del Corpo Civici Pompieri di Chiasso;
- La costituzione di una Sezione di montagna in seno al costituendo Corpo pompieri Mendrisiotto per la lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dei Comuni convenzionati, i cui dettagli organizzativi dovranno essere ulteriormente approfonditi dalla Sezione Forestale (DT), relativamente alla superficie boschiva di competenza;
- L'istituzione e l'organizzazione del Corpo pompieri Mendrisiotto eseguita internamente dai Comuni stessi ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LLI;
- Il termine del 31 dicembre 2015 entro cui gli Esecutivi di Mendrisio e Chiasso dovranno congiuntamente aver concretizzato la riorganizzazione e sottoscritto le relative nuove convenzioni e regolamenti (artt. 10 e 13 della LLI e art. 5 cpv. 1 del rispettivo RLLI);
- Il parco veicoli dovrà essere strutturato secondo la nuova situazione che verrà a crearsi con la concretizzazione della citata riorganizzazione e in ossequio al piano di riassetto dei veicoli e mezzi attualmente in dotazione ai pompieri di Mendrisio e Chiasso, tenuto conto degli standard imposti a livello cantonale”.



Il termine per congiuntamente concretizzare la riorganizzazione è stato prorogato dal Consiglio di Stato al 1° gennaio 2017.

Con scritto 28 giugno 2016 l'Ufficio della difesa contro gli incendi in merito alla costituzione della Sezione di montagna in seno al costituendo Corpo pompieri del Mendrisiotto comunicava:

“Richiamata la risoluzione governativa n. 684 del 19 febbraio 2013, osserviamo che la costituzione di questa Sezione, già di principio condivisa dal Consiglio di Stato, è subordinata alla creazione del Corpo pompieri del Mendrisiotto.[.]

Ricordiamo che per la ratifica del nuovo Corpo pompieri del Mendrisiotto e per l'istituzione della Sezione di montagna, la cui ragione d'essere trova appunto nella presenza sul vostro territorio di un unico Corpo pompieri, occorrerà che i Municipi sottopongano ai rispettivi organi legislativi, per le approvazioni di loro competenza (v. art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC, art. 193a LOC e art. 3 Legge sul consorzio dei Comuni), i necessari Messaggi postulanti lo scioglimento degli attuali Corpi pompieri e la creazione di un unico Corpo, comprendente una Sezione di montagna, in collaborazione con l'altro Comune (nella forma della conclusione di una convenzione o eventualmente di adesione ad un consorzio; v. pure art. 13 LLI).

Una volta cresciute in giudicato le varie decisioni e ottenuta la ratifica dei documenti da parte della Sezione degli enti locali, potrà essere decretata dal Governo l'istituzione del Corpo unico e della sua Sezione di montagna (v. art. 5 RLLI)”.

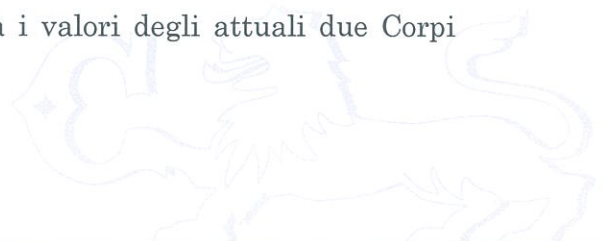
Con scritto 18 ottobre 2016 il Consiglio di Stato, vista la buona collaborazione fra gli Esecutivi di Mendrisio e Chiasso per portare a termine la costituzione del nuovo Corpo Civici Pompieri del Mendrisiotto, ha concesso un'ulteriore proroga fino al 1° gennaio 2018 per l'implementazione della nuova organizzazione.

I passi intrapresi fino ad oggi hanno portato i loro buoni frutti, permettendo di sottoporre al Legislativo un nuovo concetto organizzativo per il futuro Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto e il relativo statuto per la costituzione del Consorzio, un ente che ha come obiettivo la protezione della popolazione della regione con militi e mezzi adeguati alla sua missione.

NUOVO CONCETTO ORGANIZZATIVO CENTRO SOCCORSO CANTONALE POMPIERI DEL MENDRISIOTTO

Il gruppo di lavoro, grazie al lavoro profuso dai due Comandanti dei Corpi Civici Pompieri di Mendrisio e Chiasso, ha proposto un concetto per la riorganizzazione del Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, sempre sulla base dello studio condotto dalla GU Sicherheit del 2009.

La nuova organizzazione riprende e armonizza i valori degli attuali due Corpi pompieri che possono essere così riassunti.



Sicurezza

Il nuovo ente deve garantire un concetto di sicurezza della nostra regione nel rispetto:

- della popolazione residente e in transito nel comprensorio;
- del nostro territorio in qualità di risorsa e ricchezza della regione;
- dei militi che quotidianamente si mettono al servizio del cittadino per garantire l'esercizio del Corpo pompieri.

Prontezza

Nel nuovo centro di soccorso saranno operative due basi logistiche sotto un unico comando. Esse saranno attrezzate in modo adeguato per garantire un'efficace prontezza d'impiego in funzione della prossimità al luogo d'intervento. Lo sganciamento dell'allarme e il relativo impiego della base è garantito da un comando unico situato nella sede di Mendrisio.

Qualità

La nuova organizzazione mira a mantenere un servizio pompieristico di alta qualità. L'unione delle due basi logistiche potrà permettere una razionalizzazione del materiale, delle attrezzature e dei veicoli di pronto intervento in dotazione del futuro Centro di soccorso.

Rispetto reciproco

Il nuovo ente ha bisogno delle risorse umane ingaggiate dei due Corpi Civici Pompieri. Pertanto la riorganizzazione mira alla garanzia del rispetto reciproco dei militi coinvolti (fattore umano), nonché delle esperienze di condotta e di intervento maturate in oltre un secolo di attività da parte dei due Corpi (fattore tecnico).

Disciplina

Il rispetto delle regole basilari di convivenza e di disciplina garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, prontezza e qualità, che la nuova organizzazione vorrà darsi.

Affidabilità

Il nuovo Centro di soccorso si pone per obiettivo quello di essere un partner affidabile nel garantire la sicurezza della popolazione del territorio, tenendo pure in debita considerazione le esigenze dei Comuni consorziati.

Come già annunciato, l'unione dei Corpi civici di Mendrisio e Chiasso mira alla costituzione di un nuovo Centro di soccorso cantonale di categoria A.

Infatti, l'organizzazione dei Corpi pompieri del Canton Ticino è così suddivisa:

- categoria A Centri di soccorso cantonale;
- categoria B Centri di soccorso regionale;
- categoria C Centri di soccorso locale;
- categoria CM Corpi di montagna;
- categoria D Corpi aziendali.





Per i Centri di soccorso cantonale di categoria A, s'intende un Corpo con un sistema di allarme e di mobilitazione permanente e una dotazione di uomini e mezzi, che permettano più interventi simultanei; un Corpo che garantisca il coordinamento dell'organizzazione di lotta contro gli incendi, gli inquinamenti, i danni della natura e i compiti speciali in un comprensorio di ampia dispersione regionale e assicuri i collegamenti operativi con le strutture della Polizia cantonale, con i distaccamenti d'intervento in caso di catastrofe della PCi e con ogni altra struttura di soccorso attiva nel comprensorio. Grazie all'insediamento della sede del Centro di soccorso cantonale nel Centro di Pronto Intervento a Mendrisio, il coordinamento dei vari enti è reso ancora maggiormente tempestivo ed efficace.

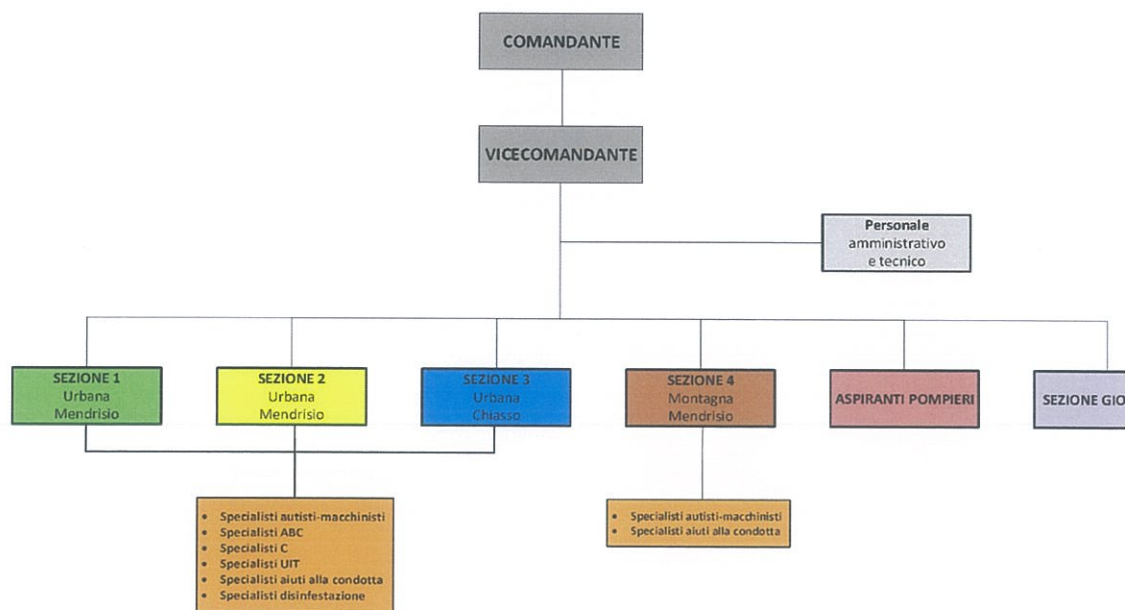
La legge di riferimento è la LLI (Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura) e il relativo Regolamento (RLLI). Queste normative indicano per la categoria A un organico che va dai 60 ai 150 militi e la seguente organizzazione:

- un comandante;
- un vicecomandante;
- un ufficiale chimico del Centro di soccorso chimico;
- un ufficiale specialista;
- un ufficiale capo dell'istruzione;
- un ufficiale ogni 20 militi;
- un ufficiale quartiermastro;
- sottoufficiali superiori, sottoufficiali, appuntati e militi.

Sulla scorta dei dettami della Legge suindicata, i due Comandanti hanno elaborato un concetto organizzativo del nuovo Centro di soccorso cantonale per il Mendrisiotto. La soluzione proposta è riassunta dallo schema seguente.



Organigramma operativo



Ogni Sezione urbana è composta da un Capo Sezione (Ufficiale) e un Sostituto Capo Sezione (Ufficiale o Sottufficiale). All'interno di ogni Sezione troviamo le seguenti specializzazioni:

- Autista-macchinista
- Atomico / Biologico / Chimico base (ABC)
- Chimico (specialista nella chimica)
- Unità di Intervento Tecnica (UIT)
- Aiuto alla Condotta
- Disinfestazione (api/vespe/calabroni)

La Sezione di montagna (Incendi boschivi) è composta da un Capo Sezione (Ufficiale) e un Sostituto Capo Sezione (Ufficiale o Sottufficiale), al cui interno troviamo le seguenti specializzazioni:

- Autista-macchinista
- Aiuto alla Condotta

A livello di organico non sono necessarie particolari misure, poiché con il pensionamento di alcuni militi e con la costituzione della Sezione di montagna il nuovo Centro di soccorso necessita di quasi tutti gli attuali militi in attività. Inoltre, la nuova Sezione funge da alternativa per tutti quei militi che, per motivi professionali o famigliari, non possono più garantire il picchetto e l'onere formativo dei pompieri urbani, ma intendono ancora fornire il loro indispensabile contributo a favore della protezione della popolazione e del nostro territorio.



Il nuovo Centro di soccorso cantonale del Mendrisiotto ha quindi ancora bisogno della milizia e del volontariato per garantire la sua missione e il raggiungimento dei suoi obiettivi. I due Comandanti rilevano però delle concrete difficoltà, poiché l'impegno chiesto al milite è sempre molto oneroso. Inoltre, si riscontrano alcune difficoltà nel far conciliare, specialmente con il settore privato, le esigenze di servizio con quelle del datore di lavoro, in particolar modo durante le ore diurne. In questa fascia oraria, il picchetto è garantito quasi esclusivamente da militi attivi nel settore pubblico e para-pubblico. Da qui la necessità di sensibilizzare tutti i Comuni convenzionati a invitare i loro dipendenti verso la missione dell'attività pompieristica.

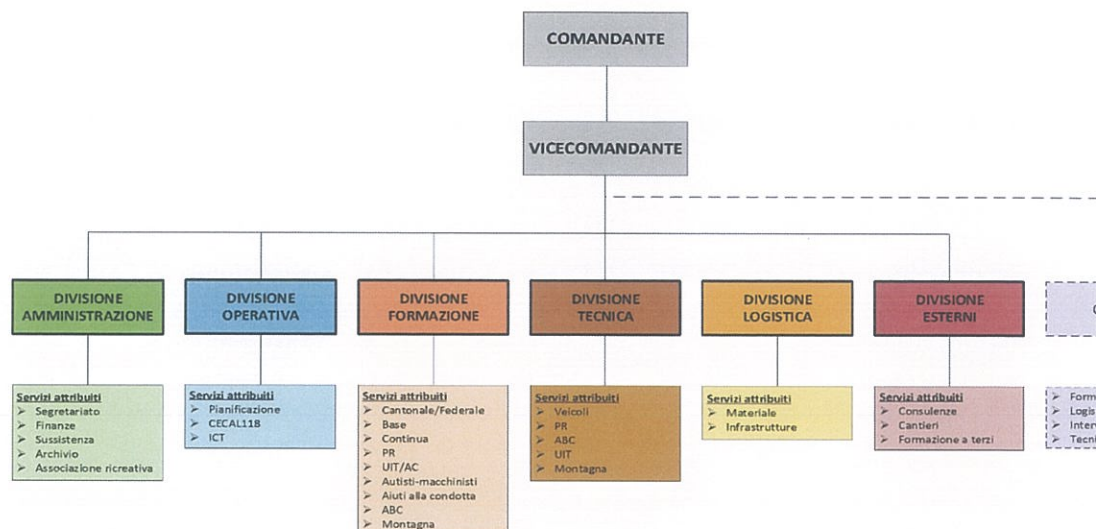
Per lenire almeno parzialmente la sopracitata difficoltà, il costituendo Consorzio propone di assumere alcuni militi professionisti. Il modello proposto suggerisce di assumere a titolo professionale le seguenti funzioni: Comandante, un ufficiale e due pompieri. La loro assunzione potrebbe anche avvenire in modo scalare sui primi anni di vita del Consorzio.

La prossima tabella mostra quindi l'organico previsto per il funzionamento del Centro di soccorso cantonale del Mendrisiotto.

Proiezione organico Centro di soccorso cantonale del Mendrisiotto			
Comando	1	professionista	
Stato maggiore	12	di cui 1 professionista	
Pompieri	2	professionisti	
Sede: Centro Pronto Intervento Mendrisio			
Caserma di Mendrisio		Caserma di Chiasso	
2 sezioni pompieri urbani	68 militi	1 sezione pompieri urbani	<u>40</u> militi
(di cui 12 specialisti UIT)		(di cui 7 specialisti UIT)	
1 sezione montagna	<u>20</u> militi		
	88 militi		40 militi
(Ogni sezione è comprensiva delle funzioni specialistiche quali: chimica, autisti- macchinisti, portatori APR, preposti APR, anticaduta, disinfestazione, aiuto condotta)		(Ogni sezione è comprensiva delle funzioni specialistiche quali: chimica, autisti- macchinisti, portatori APR, preposti APR, anticaduta, disinfestazione, aiuto condotta)	
Totale organico 140-150 militi			

Nel processo di integrazione dei due Corpi, occorre prestare la massima attenzione al fattore umano, legato al grande senso di attaccamento e di identità dei militi con il loro attuale Corpo di incorporazione. Pertanto nell'organizzazione del servizio, grazie anche al dislocamento a Chiasso di una sede operativa, è possibile procedere a un'integrazione graduale degli attuali due Corpi Civici Pompieri. Naturalmente tale processo potrà già avvenire nei prossimi mesi, grazie all'adozione di specifiche misure di istruzione congiunta fra i due Corpi.

La prossima figura mostra **l'organigramma di gestione del Corpo**, così come previsto dai due Comandanti.



La gestione del Corpo viene suddivisa in 6 divisioni, con alla testa di ogni divisione un Ufficiale Capo Divisione (un Ufficiale potrebbe essere a capo di più divisioni). Sotto ogni Divisione sono stati creati e definiti dei Servizi con a capo Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati o Pompieri sulla base di responsabilità ben delineate.

Il comprensorio d'intervento del nuovo Centro di soccorso cantonale per il Mendrisiotto raggruppa 14 Comuni (Balerna, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio, Vacallo) e conta un totale di ca. 53'000 abitanti.

Come già annunciato, l'operatività sarà garantita dal Centro di Pronto Intervento di Mendrisio e dalla Caserma di Chiasso. Entrambe le sedi dispongono di una struttura moderna e funzionale: la Caserma a Chiasso è stata costruita ex-novo da circa 10 anni, mentre a Mendrisio nel 2016 è stata inaugurata la sede presso il Centro di Pronto Intervento.

Nella sede di Mendrisio saranno installati gli uffici del Comando/Stato Maggiore e dell'amministrazione, oltre alle sezioni urbane 1 e 2 e Montagna. Sarà la sede di lavoro dei professionisti e da qui verrà gestito l'intero Corpo.

Nella caserma di Chiasso avrà sede la sezione urbana 3 con i mezzi ad essa attribuiti dal Consorzio sulla scorta del mandato cantonale.

A Mendrisio sarà inoltre situato il deposito principale dei veicoli (compresi quelli speciali e quelli in dotazione alla Sezione di montagna), mentre a Chiasso verrà posizionato un pacchetto di veicoli necessario a garantire l'operatività completa della terza sezione urbana.

La LLI e il suo regolamento di applicazione per un Centro di soccorso cantonale sanciscono le seguenti competenze:

- incendio e danni causati dalla forza degli elementi naturali;
- incidenti o altre situazioni che presentano un carattere d'urgenza;
- difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC) con possibili ripercussioni di carattere ambientale, secondo le disposizioni del concetto di difesa ABC;
- attuazione di tutti i compiti definiti nel quadro legislativo cantonale e federale.

Sulla scorta della sua missione e sull'esperienza maturata negli ultimi anni, il gruppo di lavoro ha elaborato una proiezione economica che quantifica l'ammontare delle spese di gestione corrente e i relativi rimborsi previsti dalla legislazione cantonale.

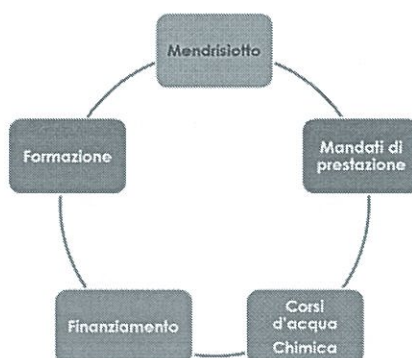
Il Consorzio offre pure altri servizi, che rivestono un ruolo di prevenzione. Questi interventi sono fatturati direttamente al richiedente, contribuiscono al finanziamento dell'attività del Consorzio e sono i seguenti:

- disinfestazione da api, vespe e calabroni;
- formazione di base antincendio ad aziende, istituti, enti partner, ecc.;
- servizi di prevenzione in occasione di sagre, concerti e manifestazioni;
- servizi di polizia ausiliaria in occasione di sagre, concerti e manifestazioni;
- altri servizi richiesti dai Comuni consorziati.

Infine, il Centro di soccorso cantonale per il Mendrisiotto deve garantire un concetto di sicurezza chimica per tutta la nostra regione. Il nostro territorio, con il transito ferroviario e la stazione internazionale di Chiasso, nonché la sua vocazione industriale presenta diversi rischi di carattere chimico. Da qui la necessità di organizzare un'adeguata difesa chimica.

Centro di difesa chimico di primo intervento

Il concetto di difesa chimica per la nostra regione riprende quanto definito e prescritto dal Cantone e dalla Federazione pompieri. Il nuovo concetto ABC, ancora in fase di affinamento, prevede per la nostra regione il seguente approccio.



Per la nostra regione è quindi previsto un Centro di Difesa di Primo intervento Chimico del Mendrisiotto (CDP C). Il servizio è organizzato sulla scorta di appositi mandati di prestazione con il Cantone e con il Centro di soccorso chimico cantonale per il Sottoceneri, il quale è strutturato presso il Corpo Civici Pompieri di Lugano.



I principali settori di intervento del nostro CDP C sono il primo intervento nel caso di un incidente chimico e la salvaguardia dei corsi d'acqua. In ogni intervento di questo genere occorre in primo luogo riconoscere la pericolosità e i rischi legati all'incidente chimico. In seguito il CDP C procede a 3 fasi d'intervento precise:

fase 1 = sbarrare / salvare con decontaminazione sommaria;

fase 2 = contenere, assorbire e misurare;

fase 3 = colmare e otturare.

Queste fasi sono le più urgenti e tempestive in un incidente chimico e devono essere assicurate da un'organizzazione maggiormente vicina ai possibili rischi d'inquinamento. Infatti, la risposta del CDP C deve avvenire entro 10-15 minuti dallo sganciamento dell'allarme e deve assicurare l'intervento di almeno 4 militi.

Gli interventi necessari, oltre alle 3 sopracitate fasi, sono per contro assicurate dal Centro di soccorso chimico cantonale per il Sottoceneri. Il loro grado di intervento riveste un grado di prontezza più lungo, siccome le azioni di messa in sicurezza e di salvaguardia delle persone e del territorio sono già state assicurate dal CDP C.

Il finanziamento del CDP C è ancorato alla revisione della Legge pompieri, che prevede un fondo speciale per far fronte a tutti i rischi ABC del nostro Cantone. Il CDP C della nostra regione dovrebbe ottenere un'attribuzione di tale fondo per un importo stimato in fr. 250'000.-- annui.

Nel mandato di prestazione è pure compresa la formazione dei militi specialisti. Essa deve essere mirata ed estesa nell'ambito di tutti i settori d'intervento del CDP C Mendrisiotto. I militi professionisti del nuovo Centro di soccorso cantonale dovranno effettuare questo tipo di formazione per poter garantire una buona base per il picchetto d'intervento del CDP C.

Dopo aver illustrato la possibile riorganizzazione del Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, il prossimo capitolo riassume i costi di gestione corrente legati al nuovo Consorzio quantificando anche le relative partecipazioni dei Comuni.

FINANZIAMENTO CENTRO SOCCORSO CANTONALE DEL MENDRISIOTTO

Il presente capitolo illustra il possibile impatto della costituzione del Consorzio Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto sulle finanze comunali.

La proiezione del conto di gestione corrente del nuovo ente pubblico prende spunto dalla contabilità dei Corpi Civici Pompieri di Chiasso e Mendrisio relativa agli anni 2013-2016. La scelta del periodo è dettata dall'entrata in vigore delle prime figure professionali, ossia l'assunzione dei due comandanti da parte dei due Comuni polo.





Analisi dei costi attuali dei Corpi civici pompieri di Chiasso e Mendrisio

La prima tabella mostra l'evoluzione del conto di gestione corrente Servizio pompieri della Città di Mendrisio⁴.

Il 70 % dei costi di gestione corrente sono rappresentati dalle spese per il personale, compresi i rimborsi alla Città di Mendrisio per la gestione della contabilità e degli stipendi.

GRUPPO CONTI	MENDRISIO			
	2013	2014	2015	2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Personale professionista + oneri sociali	152'224.70	146'819.70	146'685.20	152'816.90
Retribuzione militi milizia	500'672.90	462'150.55	502'243.80	452'223.90
Retribuzione militi milizia – interventi	303'238.90	406'870.15	245'250.75	250'488.95
Affitti	120'000.00	120'000.00	120'000.00	220'000.00
Altri costi d'esercizio	252'345.65	199'742.70	184'107.84	194'026.69
Addebito interno prestazioni dipendenti Comune	18'000.00	18'000.00	22'079.05	14'000.00
TOTALE COSTI	1'346'482.15	1'353'583.10	1'220'366.64	1'283'556.44
Rimborso 50% stipendio + oneri sociali personale professionista	0.00			
Rimborsi da Cantone per interventi	298'923.50	390'649.70	220'821.90	283'129.35
Rimborsi da Cantone diversi	192'556.40	279'494.70	288'311.55	250'025.15
Rimborsi prestazioni a privati	38'360.30	49'817.80	81'387.65	98'497.85
Rimborsi indennità personale professionista	3'665.20	11'240.20	4'099.65	2'075.65
Rimborsi strade nazionali	23'264.00	23'264.00	23'264.00	23'264.00
Rimborsi quote Comuni consorziati	333'730.20	286'698.45	286'479.65	299'962.90
TOTALE RICAVI	890'499.60	1'041'164.85	904'364.40	956'954.90
SALDO	455'982.55	312'418.25	316'002.24	326'601.54

Nel 2016 il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio si è trasferito nella nuova sede del Centro di soccorso cantonale presso il Centro di Pronto Intervento. Pertanto a partire da tale anno la Città di Mendrisio ha adeguato il canone di locazione della caserma ai nuovi parametri finanziari. In pratica i costi di locazione del 2016 sono un pro rata di 6 mesi dell'affitto della vecchia caserma e il pro rata 6 mesi del canone di locazione del nuovo Centro di soccorso. L'affitto odierno della nuova caserma ammonta a fr. 320'000.-- annui, con un aumento rispetto alla sopraccitata tabella di fr. 100'000.--.

⁴ Vedi allegato B al presente Messaggio.

La prossima tabella mostra l'evoluzione della contabilità della Città di Chiasso. I risultati presentati sono la somma di tutti i flussi finanziari che compongono la contabilità del Corpo Civici Pompieri di Chiasso.

GRUPPO CONTI	CHIASO			
	2013	2014	2015	2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Personale professionista + oneri sociali	180'540.45	278'236.75	242'226.70	148'779.50
Retribuzione militi milizia	465'254.80	601'868.35	586'931.10	558'854.60
Retribuzione militi milizia - interventi				
Affitti	322'350.00	296'350.00	296'350.00	216'350.00
Altri costi d'esercizio	170'013.00	151'874.20	156'984.65	172'765.25
Addebito interno prestazioni dipendenti Comune	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI	1'138'158.25	1'328'329.30	1'282'492.45	1'096'749.35
Rimborso 50% stipendio + oneri sociali personale professionista	0.00			
Rimborsi da Cantone per interventi	337'397.95	354'812.65	427'274.15	354'444.20
Rimborsi da Cantone diversi	110'831.70	133'840.40	120'658.20	124'651.60
Rimborsi prestazioni a privati	18'701.50	10'030.00	12'987.50	16'803.30
Rimborsi indennità personale professionista	0.00			
Rimborsi strade nazionali	11'709.00	11'709.00	11'709.00	11'709.00
Rimborsi quote Comuni consorziati	345'453.00	320'000.00	336'807.00	344'720.00
TOTALE RICAVI	824'093.15	830'392.05	909'435.85	852'328.10
SALDO	314'065.10	497'937.25	373'056.60	244'421.25

Le spese per la retribuzione dei militi rappresentano ca. il 65% del totale delle spese di gestione corrente, un dato in linea con quanto registrato da Mendrisio con l'inaugurazione della nuova sede. Il canone di locazione della caserma di Chiasso assomma a quasi fr. 300'000.-- fino al 2015, per poi scendere a fr. 210'000.-- nel 2016. Quest'ultimo importo è in pratica già allineato con l'affitto di fr. 200'000.-- richiesto da Chiasso per l'uso della sua caserma pompieri da parte del Centro di soccorso regionale.

Valutazione economica nuovo Centro di soccorso cantonale per il Mendrisiotto

Sulla scorta dei dati contabili 2013-2016 e sui principi organizzativi enunciati nel capitolo precedente è stata elaborata una proiezione del conto di gestione corrente del nuovo Consorzio.

Il modello prevede due possibili varianti, che differiscono dal numero di militi professionisti auspicati dal Comando. La prossima tabella mostra il dettaglio di queste due opzioni.





GRUPPO CONTI	Variante I fr.	Variante II fr.
Personale professionista + oneri sociali	607'600.00	438'400.00
Retribuzione militi milizia	740'000.00	750'000.00
Retribuzione militi milizia - interventi	640'000.00	640'000.00
Affitti	520'000.00	520'000.00
Altri costi d'esercizio	370'000.00	370'000.00
Addebito interno prestazioni dipendenti Comune	20'000.00	20'000.00
TOTALE COSTI	2'897'600.00	2'738'400.00
Rimborso 50% stipendio + oneri sociali personale professionista		
Rimborsi da Cantone per interventi	640'000.00	640'000.00
Rimborsi da Cantone diversi	390'000.00	390'000.00
Rimborsi prestazioni a privati	70'000.00	70'000.00
Rimborsi strade nazionali	35'000.00	35'000.00
TOTALE RICA VI	1'135'000.00	1'135'000.00
FABBISOGNO	1'762'600.00	1'603'400.00

La riorganizzazione proposta dai due Comandanti dei Corpi civici pompieri di Mendrisio e Chiasso prevede un aumento dei militi professionisti.

Oggi, nell'organico dei due Comuni poli figurano solo il Comandante di Mendrisio e il facente funzione a Chiasso. La nuova organizzazione prevede infatti le seguenti figure professionali.

	Stipendio Fr.	Unità variante I	Unità variante II
Comandante	130'000.00	1	1
Ufficiale	100'000.00	1	1
Pompieri	70'500.00	4	2

Per la proiezione delle retribuzioni, il gruppo di lavoro ha ripreso i parametri fissati oggi dal Regolamento organico della Città di Mendrisio per delle funzioni analoghe. Agli importi suindicati, il modello matematico ha aggiunto gli oneri sociali e professionali a carico del datore di lavoro.

Dopo un'accurata ponderazione, il gruppo di lavoro suggerisce di adottare la variante II, la quale consente di limitare l'impegno finanziario a carico dei Comuni e nel contempo assicura le garanzie minime per il funzionamento del Centro di soccorso cantonale per il Mendrisiotto. Naturalmente le assunzioni potranno avvenire in modo scalare.

Questa soluzione permette inoltre di garantire l'autofinanziamento del Consorzio in funzione dei mandati di prestazione annunciati nell'ambito della revisione della Legge sui pompieri.

La retribuzione dei militi di milizia è suddivisa in due categorie: la prima riguarda l'impegno di picchetto e di istruzione del Corpo, la seconda rappresenta l'onere legato agli interventi eseguiti sul territorio.



Gli importi sono stimati sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni 2013-2016 e sul numero di militi ritenuti necessari nel concetto organizzativo illustrato nel capitolo precedente (totale 140 militi). Gli interventi previsti sono in seguito rimborsati completamente dal Cantone, mentre per l'istruzione, il picchetto e l'approntamento del sistema organizzativo, il gruppo ipotizza un contributo cantonale di fr. 390'000.--.

Come anticipato nel capitolo - Nuovo concetto organizzativo Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto -, il sistema di prontezza del servizio prevede l'uso di due caserme: la sede del Centro di soccorso cantonale di Mendrisio, come sancito dal concetto riorganizzativo cantonale, e la caserma di Chiasso. Quest'ultima, sulla scorta delle considerazioni della perizia tecnica redatta dalla GU Sicherheit serve a garantire un maggior grado di prossimità e di prontezza d'intervento per il comprensorio meridionale del Distretto.

La caserma di Mendrisio contempla una superficie complessiva di 2'050 mq così suddivisa:

- | | |
|---|-------|
| • autorimessa veicoli, depositi materiali e officina veicoli e attrezzature | 1'505 |
| • torre d'esercizio (mq 16.8 per 6 piani) | 100 |
| • spazi amministrativi e spogliatoi militi (con riserva dormitorio) | 445 |

A tali superfici, si aggiunge un'area esterna riservata ai pompieri di 1'512 mq:

- | | |
|--|-------|
| • piazzale manovra | 1'205 |
| • posteggi riservati militi ⁵ | 307 |

A ciò va aggiunto l'uso gratuito, ad esclusione delle spese accessorie, delle sale al secondo piano CPI, le quali servono per organizzare le riunioni di Corpo o le lezioni di teoria, oltre che fungere anche da sale di condotta in caso di un incidente maggiore, ove sono coinvolte tutte le unità di pronto intervento raggruppate sotto il tetto del CPI (Pompieri, PCi, Polizia cantonale, Polizia comunale di Mendrisio). L'investimento netto per la realizzazione della nuova sede del Centro di soccorso cantonale del Mendrisiotto ammonta a quasi fr. 8'600'000.--. In tale importo non è stato inserito il valore del terreno necessario alla realizzazione dell'edificio, nonché l'investimento delle attrezzature acquistate dalla Città di Mendrisio per garantire tutti i servizi logistici dei pompieri. L'investimento in attrezzatura ammonta a ca. fr. 390'000.--.

⁵ Naturalmente, in caso di manovre o altro, vi sono altre aree adibite a posteggio che i pompieri possono utilizzare ma che non sono conteggiate nel calcolo.



Il canone di locazione della caserma di Mendrisio è calcolato per autofinanziare gli oneri finanziari dell'investimento effettuato, che sono quantificati in fr. 320'000.--:

- ammortamento lineare al 2.5% sull'investimento netto fr. 215'000.--
- interessi sul capitale residuo investito 1.2% fr. 105'000.--

Pertanto l'ammontare degli interessi dipenderà dal valore residuo del capitale investito (importo che diminuirà negli anni) e dall'adeguamento del tasso d'interesse in funzione dell'andamento del mercato dei capitali.

La superficie della caserma di Chiasso e relativi depositi messi a disposizione dalla Città assomma a mq 2'160:

• caserma piano terreno	mq 961
• piano ammezzato	mq 166
• piano interrato	mq 835
• torre d'esercizio	mq 71
• deposito presso la Polizia comunale	mq 127

La superficie esterna della caserma di Chiasso è di mq 900.

Il Comune di Chiasso ha quantificato il canone di locazione in fr. 200'000.--.

La proiezione degli altri costi d'esercizio è calcolata sulla media contabilizzata negli anni 2013-2016. Per questa posizione è possibile prevedere una sua riduzione nei prossimi anni, poiché con il processo di riorganizzazione vi saranno sicuramente delle attrezzature o dei veicoli che saranno dismessi.

Infine, il modello matematico prevede che l'amministrazione del Consorzio, la tenuta della contabilità, nonché la gestione dei salari e delle indennità dei militi siano gestite dall'amministrazione della Città di Mendrisio. Il contributo previsto per tali prestazioni è valutato in fr. 20'000.-- annui.

Per quanto concerne i ricavi, oltre ai rimborsi cantonali previsti per l'istruzione, l'approntamento e gli interventi⁶, il modello matematico prevede pure dei rimborsi diretti per prestazioni erogate dal Consorzio. I possibili fruitori di tali servizi sono l'USTRA e le FFS per servizi di approntamento particolari sull'autostrada e sulla linea ferroviaria. Nei contributi diversi sono pure contabilizzati i ricavi generati dai servizi erogati dal Centro di soccorso a favore dei Comuni, cittadini o aziende.

Gli importi di tali rimborsi ammontano in complessivi fr. 105'000.-- l'anno.

Pertanto il fabbisogno del Consorzio è stimato in fr. 1'762'000.-- per la variante I e in fr. 1'603'000.-- per la variante II. Come già anticipato, il gruppo di lavoro suggerisce di adottare la variante II, che prevede un'assunzione minore di professionisti.

Sulla scorta di questo fabbisogno è quindi stato calcolato il costo a carico di ogni singolo Comune aderente al nuovo Consorzio.

⁶ Vedi commento retribuzione milizia.

Conseguenze finanziarie sui Comuni

Questo capitolo mostra l'incidenza finanziaria del nuovo Centro di soccorso cantonale per il Mendrisiotto sulle finanze dei Comuni.

In primo luogo il gruppo di lavoro ha proposto una nuova chiave di riparto. Essa riprende i principi espressi nel progetto di revisione Legge pompieri, tutt'ora all'esame del Dipartimento delle Finanze e dell'economia.

Gli elementi di computo sono i seguenti:

- 50% valore di stima immobiliare;
- 50% popolazione.

Questi due fattori permettono di meglio riassumere i principali settori di protezione di un Corpo pompieri. Il numero di abitanti riflette infatti l'esigenza di protezione della popolazione, mentre il valore di stima è relativo alla salvaguardia del patrimonio immobiliare edificato nella nostra regione. Il gruppo di lavoro ha ritenuto di non inserire nella nuova chiave di riparto altri fattori, quali ad esempio la concentrazione dei rischi chimici, perché tali aspetti sono oggetto, nell'avamprogetto di nuova Legge pompieri, di appositi mandati di prestazione a favore dei vari Centri di soccorso cantonale.

La prossima tabella mostra i valori attribuiti ai singoli Comuni dalla nuova chiave di riparto per l'anno 2015, mentre i dati di computo per il calcolo sono illustrati nella tabella allegata al presente messaggio⁷.

COMUNE	2015
	%
BALERNA	6.55%
BREGGIA	3.36%
CASTEL SAN PIETRO	3.85%
CHIASO	14.56%
COLDRERIO	4.77%
MENDRISIO	29.05%
MORBIO INFERIORE	7.87%
NOVAZZANO	4.54%
RIVA SAN VITALE	4.74%
STABIO	9.59%
VACALLO	5.58%
BRUSINO ARSIZIO	1.16%
MELANO	2.84%
ROVIO	1.54%
TOTALE	100.00%

⁷ Vedi allegato C al presente Messaggio.



La prossima tabella mostra quindi l'onere a carico del singolo Comune, utilizzando la chiave di riparto secondo gli elementi di cui sopra.

Le due quote più significative sono quelle a carico dei Comuni di Mendrisio e Chiasso. La loro funzione di polo porta infatti ad un'elevata concentrazione di popolazione e di oggetti immobiliari costruiti, rispetto agli altri Comuni.

Una seconda fascia di Comuni contribuenti sono quelli che superano la soglia dei 3'000 abitanti. All'interno di questa fascia vi sono delle differenze abbastanza marcate, le quali sono da ricondurre alla presenza o meno di attività produttive, che influenzano verso l'alto il valore di stima immobiliare imponibile.

Infine la terza fascia rappresenta i Comuni con meno di 3'000 abitanti. Anche in questo caso le differenze (oltre alla popolazione) sono da ricondurre alla presenza o meno di attività economiche.

Queste considerazioni dimostrano che gli elementi di computo scelti rispondono in maniera adeguata ai possibili rischi presenti sul territorio di ogni singolo Comune.

Costi di gestione corrente	Chiave 2015	Variante II
	%	Fr.
BALERNA	6.55%	105'000.00
BREGGIA	3.36%	53'900.00
CASTEL SAN PIETRO	3.85%	61'700.00
CHIASO	14.56%	233'500.00
COLDRERIO	4.77%	76'500.00
MENDRISIO	29.05%	465'800.00
MORBIO INFERIORE	7.87%	126'200.00
NOVAZZANO	4.54%	72'800.00
RIVA SAN VITALE	4.74%	76'000.00
STABIO	9.59%	153'800.00
VACALLO	5.58%	89'500.00
BRUSINO ARSIZIO	1.16%	18'600.00
MELANO	2.84%	45'500.00
ROVIO	1.54%	24'700.00
TOTALE	100.00%	1'603'500.00

Il gruppo di lavoro ha pure raffrontato l'impatto della nuova chiave di riparto con quanto versato dai Comuni negli anni 2013-2015. Un raffronto diretto con la chiave precedente non è possibile farlo, poiché gli elementi di computo mutano.

Ad ogni modo, la tabella di confronto mostra un aumento dei costi a carico dei Comuni. Tale situazione è in parte da ricondurre al maggior costo di locazione delle due caserme.

Costi di gestione corrente	Chiave 2015	Variante II	Media oggi	Differenza
	%	Fr.	Fr.	Fr.
BALERNA	6.55%	105'000.00	81'800.00	23'200.00
BREGGIA	3.36%	53'900.00	40'500.00	13'400.00
CASTEL SAN PIETRO	3.85%	61'700.00	45'000.00	16'700.00
CHIASO	14.56%	233'500.00	395'000.00	-
			0	161'500.00
COLDRERIO	4.77%	76'500.00	53'800.00	22'700.00
MENDRISIO	29.05%	465'800.00	361'500.00	104'300.00
MORBIO INFERIORE	7.87%	126'200.00	96'900.00	29'300.00
NOVAZZANO	4.54%	72'800.00	56'700.00	16'100.00
RIVA SAN VITALE	4.74%	76'000.00	52'500.00	23'500.00
STABIO	9.59%	153'800.00	103'400.00	50'400.00
VACALLO	5.58%	89'500.00	65'600.00	23'900.00
BRUSINO ARSIZIO	1.16%	18'600.00	13'400.00	5'200.00
MELANO	2.84%	45'500.00	26'700.00	18'800.00
ROVIO	1.54%	24'700.00	17'000.00	7'700.00
TOTALE	100.00%	1'603'500.00		

Per tutti i Comuni vi è un aumento dei costi a carico per il servizio pompieri, ad eccezione del Comune di Chiasso.

Il modello matematico del conto di gestione corrente del nuovo Consorzio implica il sacrificio di sinergie logistiche per garantire una maggiore prossimità d' intervento in tutta la regione. Inoltre, l'esigenza di introdurre delle figure professionali porta a un leggero aumento delle spese legate alla retribuzione dei militi.

Si sottolinea che il modello non contempla il contributo cantonale per garantire l'organizzazione del CDP C, stimato in fr. 250'000.--. I costi di gestione corrente prevedono già l'approntamento di tale servizio, ma l'entrata non figura ancora fra i ricavi, perché la base legale cantonale non è ancora stata varata.

Inoltre nel fabbisogno di militi è già considerata la costituzione della Sezione di montagna. Anche in questo caso l'entrata non è contemplata nella previsione del conto economico, poiché una decisione di sussidio da parte del Cantone non è ancora giunta. Ad ogni modo, il contributo cantonale previsto per tale sezione ammonta a fr. 40'000.-- annui.

Con il versamento dei contributi cantonali suindicati, oggi non previsti nel modello matematico, il fabbisogno del Consorzio dovrebbe scendere a fr. 1'313'000.-- annui, riducendo in modo apprezzabile le quote a carico dei Comuni. Infatti, gli aumenti previsti dalla tabella illustrata in precedenza sono ridotti in maniera significativa.⁸

Infine, con la riorganizzazione del servizio è possibile che vi sarà una diversa impostazione dei veicoli e delle attrezzature a disposizione del Centro di soccorso, con la conseguente diminuzione dei costi di gestione.

STATUTO CONSORZIO

Il gruppo di lavoro dopo lunghe discussioni e approfondimenti propone la struttura del Consorzio come forma giuridica del Centro di soccorso. La proposta diverge rispetto all'attuale organizzazione della collaborazione intercomunale circa l'organizzazione pompieri, fondata sulle convenzioni. La Città di Mendrisio prediligeva l'attuale forma organizzativa, ossia affidare a Mendrisio il compito di gestione del Centro di soccorso e stipulare delle convenzioni con i Comuni. Nella forma proposta da Mendrisio era pure prevista una Commissione consultiva dei Comuni per poter definire gli obiettivi e il finanziamento del servizio, sulla scorta del progetto di revisione della Legge pompieri.

Per contro, il Comune di Chiasso ritiene la forma del Consorzio maggiormente consona alle esigenze della regione.

Il prossimo capitolo espone la bozza di statuto del Consorzio Centro di soccorso cantonale per il Mendrisiotto, documento oggetto di ratifica da parte del Legislativo comunale.

La costituzione del Consorzio è un'azione concreta verso la realizzazione di questa importantissima implementazione per il nostro territorio.

Di seguito il commento ai singoli articoli:

Art. 1

Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM)** è costituito volontariamente un Consorzio tra i Comuni di:

Balerna, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio, Vacallo.

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna l'elenco dei Comuni membri.

COMMENTO

Viene stabilita la denominazione del Consorzio e i Comuni che ne faranno parte.

⁸ Vedi allegato D al presente Messaggio.

Art. 2***Diritto applicabile***

Il Consorzio è costituito a sensi

- della Legge sul consorzio dei Comuni del 22.02.2010 (LCCom, RL 2.1.4.2) e relativo Regolamento di applicazione del 12.07.2011 (RL 2.1.4.2.1);
- dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27.02.1991 (OPIR, RS 814.012);
- delle Direttive ed i Regolamenti tecnici emanati dalla Federazione Svizzera Pompieri (FSP) e dalla Coordinazione Svizzera Pompieri (CSP);
- della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 05.02.1996 (LLI, RL 9.2.2.1);
- del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 07.04.1998 (RL 9.2.2.1.1);
- della Legge Organica Comunale del 10.03.1987 (LOC, RL 2.1.1.2);
- della Legge sulla protezione della popolazione del 26.02.2007 (RL 1.5.4.2);
- del Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop) del 03.06.2008 (RL 1.5.4.2.1);
- del Regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14.03.1995 (RL 9.1.1.4).

COMMENTO

Elenco esaustivo delle normative che regolano il Consorzio e l'attività dello stesso.

Art. 3***Scopo del consorzio***

Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, al fine di garantire la protezione della popolazione e del territorio. Il Consorzio si avvale dell'operatività delle due caserme di Mendrisio e Chiasso.

COMMENTO

Viene definito lo scopo del Consorzio, ovvero gestire il Centro di soccorso cantonale del Mendrisiotto per garantire la protezione della popolazione e del territorio. Vi saranno due caserme operative nelle cittadine di Mendrisio e Chiasso.

Art. 4***Sede***

La sede del Consorzio è a Mendrisio.

COMMENTO

Come stabilito dal Consiglio di Stato, la sede è a Mendrisio, vista la sua centralità, presso il nuovo Centro di Pronto Intervento.

Art. 5
Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli artt. 43 e segg. LCCom e l'art. 38 del presente Statuto.

COMMENTO

Viene stabilita una durata indeterminata e vengono ripresi gli articoli per un eventuale scioglimento e liquidazione del Consorzio.

Art. 6
Ripartizione cointeressenze

Ove non diversamente stabilito, tutte le spese inerenti al presente Consorzio vengono ripartite tra i Comuni consorziati, sulla base delle chiavi di riparto previste all'art. 31 del presente statuto a cui si rinvia.

COMMENTO

Tutte le spese sono ripartite tra i Comuni consorziati. Vi è un richiamo all'articolo 31 per la chiave di riparto.

Art. 7
Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile.

Essi stanno in carica un quadriennio.

COMMENTO

Sono elencati gli organi consortili e la durata della carica.

a) Consiglio consortile**Art. 8**
Composizione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per ogni Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

COMMENTO

Ogni Comune consorziato deve provvedere alla nomina di un rappresentante e di un supplente. La presenza di quest'ultimo è richiesta solo in caso di assenza del rappresentante.

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune. Di conseguenza il numero dei membri sarà corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Art. 9 **Elezione**

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro 3 mesi dalle elezioni comunali.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

COMMENTO

Sono elencate le disposizioni per l'elezione del rappresentante e del supplente.

Spetterà ai Legislativi comunali, su proposta del Municipio, designare i propri delegati.

L'assunzione della carica è permessa a qualsiasi cittadino con diritto di voto, quindi Municipali, Consiglieri comunali, terzi e anche a funzionari del Comune.

Si ricorda che i membri del Consiglio consortile non potranno più essere proposti, nel corso della seduta costitutiva, quali membri della Delegazione consortile.

Art. 10 **Competenze**

Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza:
 - 1. della Delegazione consortile nella seduta costitutiva,
 - 2. annualmente, nella prima seduta, del suo Presidente e del Vice-presidente;
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) approva eventuali adesioni di nuovi Comuni;
- l) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Sono riservate le deleghe alla Delegazione consortile a'sensi dell'art. 17 cpv. 3 LCCom, espressamente previste all'art. 12 del presente Statuto.

COMMENTO

Sono elencate le competenze del Consiglio consortile.

Art. 11***Seduta costitutiva***

La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede. Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

COMMENTO

Regole per la convocazione della seduta costitutiva del Consorzio.

Art. 12***Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile***

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo singolo di fr. 10'000.-- e fino ad un importo complessivo annuale di fr. 50'000.--.

Alla Delegazione consortile sono inoltre delegate competenze decisionali in materia di:

- spese d'investimento, fino a concorrenza dell'importo massimo di fr. 50'000.-- per transazione e fino al raggiungimento di un limite massimo annuo di fr. 150'000.--;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, alienazione o cambiamento di destinazione fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari a fr. 50'000.--;
- intraprendere, rispettivamente stare in lite, transigere o compromettere, fino ad un valore di causa massimo di fr. 100'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

COMMENTO

Elenco delle competenze delegate alla Delegazione consortile in materia di spese ordinarie non preventivate, spese d'investimento, acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, alienazione o cambiamento di destinazione, intraprendere rispettivamente stare in lite, transigere o compromettere.

Questo strumento permette una gestione più snella dell'ente pubblico.

I Comuni devono precisare nello statuto il margine di autonomia che intendono concedere alla Delegazione con i relativi limiti di spesa.

A questo proposito si richiama l'art. 5 RALOC che per i Comuni con oltre 50'000 abitanti (il comprensorio conta attualmente ca. 54'000 abitanti) stabilisce un limite di fr. 250'000.-- per singolo oggetto. Per il CSCPM si è previsto d'introdurre una delega per le spese d'investimento sino a fr. 50'000.-- a transazione e ritenuto un limite massimo annuo di fr. 150'000.--, sino a fr. 50'000.-- per le acquisizioni, donazioni, ecc. e di fr. 100'000.-- per le procedure contenziose.

Per quanto concerne le spese correnti non preventivate, è stabilita una delega per un importo annuo complessivo di fr. 50'000.-- (limite previsto dal RALOC fr. 100'000.--).

Si prevede inoltre la possibilità di delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze per questioni decisionali minori e di ordinaria amministrazione.

Art. 13**Funzionamento**

Il Consiglio consortile funziona e delibera per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 LOC.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.

COMMENTO

Richiamo agli articoli della LOC per il funzionamento e le delibere del Consiglio consortile.

Le decisioni avvengono a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 14**Ritiro e rinvio dei Messaggi**

I Messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei Messaggi alla Delegazione.

COMMENTO

Nessun commento.

Art. 15**Diritto di voto**

Nel Consiglio consortile ogni Comune ha diritto ad un voto per ogni 1'000 abitanti o frazione di 1'000, secondo la tabella annessa (**Allegato A**), che verrà aggiornata all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili dell'Ufficio cantonale di Statistica.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni.

In ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

In caso di resto 0.5, è assegnato un voto intero.

COMMENTO

I Comuni dispongono di un numero di voti definito nello statuto, affidati al proprio rappresentante.

I Comuni esercitano un numero di voti in proporzione alla loro popolazione.

Si propone che ogni Comune disponga di un voto ogni 1'000 abitanti o frazione di 1'000; ogni Comune ha diritto ad almeno un voto e nessun Comune potrà avere la maggioranza assoluta dei voti. I voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni.

Per il dettaglio si rimanda all'allegato A dello statuto.

Art. 16***Coinvolgimento dei Comuni***

Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile, vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

COMMENTO

Preventivi e consuntivi vanno trasmessi ai Municipi e ai membri del Consiglio consortile almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Per quanto riguarda gli investimenti si osserva che i progetti, i preventivi definitivi e il piano di finanziamento vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno quattro mesi dalla seduta del Consiglio consortile.

Art. 17***Istruzione e revoca dei rappresentanti***

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

COMMENTO

La legge specifica che i rappresentanti votano in Consiglio consortile secondo l'istruzione municipale e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo del Municipio.

Le modalità di coinvolgimento e controllo dei Comuni sono rafforzate.

I Municipi hanno diritto di sospendere immediatamente il rappresentante che non rispetti le istruzioni vincolanti impartite. I Legislativi comunali possono a loro volta decidere la revoca.

Art. 18***Sessioni ordinarie e straordinarie***

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- il 4° mercoledì di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- il 2° mercoledì di novembre per deliberare sui conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

COMMENTO

Sono previste almeno due sessioni annuali per esame e delibera sui conti consorziali. Altre sedute possono essere convocate dalla Delegazione Consortile e da un quinto dei Municipi consorziati.

b) Delegazione consortile

Art. 19

Composizione

La Delegazione consortile si compone di cinque membri, di cui uno spetta di diritto al Comune di Mendrisio e uno di diritto al Comune di Chiasso.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

COMMENTO

Si propone di fissare a cinque, il massimo consentito dalla Legge cantonale, il numero dei membri, di cui due assegnati tramite statuto ai Comuni di Chiasso e Mendrisio che già sono organizzati con i rispettivi Centri di soccorso cantonali.

Nessun Comune potrà avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 20

Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro o di supplente della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati o dei supplenti non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

I membri della Delegazione consortile stanno in carica una legislatura e sono sempre rieleggibili. I membri nominati nel corso della legislatura restano in carica fino alla fine della stessa.

COMMENTO

I membri della Delegazione non vanno più scelti tra i membri del Consiglio consortile. Possono essere nominati i cittadini domiciliati e con diritto di voto nel comprensorio consortile.

Art. 21**Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno, a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

COMMENTO

Il Presidente e il Vicepresidente saranno nominati dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto. In caso di più proposte, le stesse saranno messe ai voti singolarmente e saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di una sola proposta la nomina avverrà in forma tacita.

Art. 22**Competenze**

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici, al recupero delle spese d'intervento e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Segretario consortile/Comandante e i dipendenti del Consorzio su concorso pubblico;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 25;
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art.12 dello statuto.

COMMENTO

Le competenze indicate nel presente articolo derivano direttamente dalla LCCom.



Art. 23**Funzionamento**

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai Delegati, almeno 7 (sette) giorni prima delle riunioni.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

COMMENTO

La Delegazione funziona analogamente a un Esecutivo comunale e le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è possibile astenersi e in caso di ripetuta parità decide il Presidente.

Art. 24**Tenuta dei conti**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

COMMENTO

La tenuta dei conti deve essere eseguita secondo quanto previsto dalla LOC, dal RgfLOC e dalle direttive emanate dalla SEL.

Art. 25**Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno**

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall'art. 24.

COMMENTO

Viene introdotto un controllo finanziario con il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno.

Art. 26**Conti preventivi**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

COMMENTO

Il compito di verificare preliminarmente i Messaggi consortili compete ai Municipi e ai loro delegati (vedi anche artt. 27, 28 e 29). Anche in questi casi i Municipi istruiscono i rappresentanti in merito all'accettazione o meno dei conti presentati.

Art. 27**Conti consuntivi**

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

COMMENTO

I conti consuntivi sono esaminati anche dall'organo di controllo esterno, che invierà il proprio rapporto alla Delegazione e ai Municipi almeno un mese prima della seduta di approvazione dei conti consuntivi.

Art. 28**Investimenti**

Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

COMMENTO

Il termine per inviare preventivamente la documentazione relativa agli investimenti agli Esecutivi comunali è di almeno 4 mesi.



Art. 29**Piano Finanziario**

Il Consorzio elabora il piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

COMMENTO

Occorre dotarsi di un piano finanziario secondo i disposti della LOC. La Delegazione consortile ne trasmetterà copia ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

Art. 30**Finanziamento**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi e contributi di enti pubblici;
- c) l'imposizione di tasse e di contributi;
- d) le linee di credito o conti di costruzione presso Istituti di credito;
- e) il recupero delle spese d'intervento.

COMMENTO

Il finanziamento del Consorzio è garantito dai Comuni, da tasse e contributi, da sussidi, da linee di credito o conti di costruzione presso Istituti di credito e tramite il recupero delle spese d'intervento.

Art. 31**Quote di partecipazione dei Comuni**

I Comuni consorziati devono partecipare ai costi di gestione corrente del CSCPM secondo la seguente chiave di riparto, che considera:

- la popolazione;
- l'imposta immobiliare comunale.

I singoli parametri sono stabiliti con il seguente metodo:

1. il 50% in proporzione al numero degli abitanti;
2. il 50% in proporzione all'imposta immobiliare comunale.

Le chiavi di riparto verranno aggiornate all'inizio di ogni legislatura e qualora la maggioranza del Consiglio consortile lo ritenga opportuno.

La chiave di riparto può essere rivista anche in base alla richiesta di un singolo Comune consorziato.

COMMENTO

Tutte le spese (di gestione corrente) inerenti al Consorzio sono suddivise tra i Comuni consorziati sulla base della chiave di riparto stabilita in questo articolo.

La chiave di riparto considera:

la popolazione e l'imposta immobiliare comunale, in quote del 50% ciascuna.

Il Consorzio svilupperà un modello trasparente di suddivisione dei costi, tenuto conto dell'obiettivo di copertura dei costi netti d'esercizio.

Le chiavi di riparto sono aggiornate all'inizio di ogni legislatura e qualora la maggioranza del Consiglio consortile lo ritenga opportuno.

La chiave di riparto può essere rivista anche in base alla richiesta di un singolo Comune consorziato.

La nuova chiave di riparto riprende i concetti espressi nel progetto di revisione Legge pompieri.

Art. 32

Anticipi

I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione degli investimenti.

I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta, versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

COMMENTO

I Comuni del Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere. Versano le loro quote al netto dei sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

Art. 33

Beni consortili

Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI Legge organica comunale. La proprietà delle attrezzature resta formalmente al Consorzio.

COMMENTO

Sono indicati gli articoli applicabili della LOC. La proprietà delle attrezzature resta formalmente al Consorzio, anche dopo l'attivazione nei conti comunali.

Art. 34

Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile e riveste pure il ruolo di Comandante.

La carica del Segretario consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato e di membro del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

COMMENTO

Sono specificate le norme applicabile ai dipendenti del Consorzio.

Il Segretario consortile avrà pure il ruolo di Comandante e Segretario del Consiglio consortile.

Art. 35***Norme transitorie***

Alla costituzione del Consorzio, il ruolo di Segretario consortile è affidato al Comandante dei pompieri di Mendrisio.

COMMENTO

È stata introdotta questa norma transitoria per definire chi assumerà alla costituzione del Consorzio il ruolo di Segretario consortile.

Art. 36***Diritto di firma***

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

COMMENTO

Nessun commento.

Art. 37***Regolamenti consortili***

I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Quale diritto suppletorio sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

COMMENTO

Nessun commento.

Art. 38***Scioglimento e liquidazione del Consorzio***

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.

Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività del precedente, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.

Il decreto di scioglimento di un Consorzio, come pure quello per la sua istituzione, deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

COMMENTO

In questo articolo sono elencate le modalità di scioglimento del Consorzio.

Art. 39

Modifica dello Statuto

Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) della Delegazione consortile;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7 LCCom.

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4 LCCom.

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un periodo di elezione.

COMMENTO

Lo statuto può essere modificato in ogni momento su proposta di un Comune membro, della Delegazione consortile e dell'Autorità cantonale di vigilanza.

Art. 40

Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul Consorziamento dei Comuni e la Legge Organica Comunale.

COMMENTO

Normative di rango superiore applicabili alla fattispecie.

Art. 41

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

COMMENTO

Nessun commento.



ALLEGATO A - voti assegnati ai rappresentanti comunali
(art. 15 statuto consortile)

COMUNI	abitanti 31.12.2016	ripartizione 1000 abitanti / 1 voto	voti assegnati
Balerna	3'385	3.385	3
Breggia	2'059	2.059	2
Brusino Arsizio	495	0.495	1
Castel San Pietro	2'131	2.131	2
Chiasso	8'331	8.331	8
Coldrerio	2'892	2.892	3
Melano	1'457	1.457	1
Mendrisio	15'110	15.11	15
Morbio Inferiore	4'597	4.597	5
Novazzano	2'398	2.398	2
Riva San Vitale	2'627	2.627	3
Rovio	834	0.834	1
Stabio	4'627	4.627	5
Vacallo	3'407	3.407	3
Totale	54'350		54

TEMPI E PROCEDURE PER COSTITUZIONE CONSORZIO

Come già accennato, con scritto del 18 ottobre 2016, il Consiglio di Stato, vista la buona collaborazione fra gli Esecutivi di Mendrisio e Chiasso per portare a termine la costituzione del nuovo Corpo Civici Pompieri del Mendrisiotto, ha concesso un'ulteriore proroga fino al 1° gennaio 2018 per l'implementazione della nuova organizzazione.

Nel frattempo, la tempistica per la costituzione del Consorzio è stata aggiornata al 31 dicembre 2018 e il Consiglio di Stato è già stato informato in tal senso.

I tempi per la costituzione del consorzio sono i seguenti:

01.09.2016	Approvazione degli Esecutivi di Chiasso e Mendrisio della bozza di statuto del Consorzio	Evaso
30.09.2016	Condivisione dei documenti legati al progetto: - Modello matematico sui costi di gestione corrente - Prima stesura bozza messaggio da inviare ai Comuni della regione	Evaso
20.10.2016	Presentazione progetto ai Comuni della regione	Evaso
20.10.2016 10.01.2017	Prima consultazione del progetto nei Comuni della regione	Evaso
30.01.2017 15.12.2017	Condivisione finale dei documenti legati al progetto: - Modello matematico definitivo sui costi di gestione corrente - Bozza messaggio da trasmettere ai Comuni della regione	In corso
15.12.2017 15.02.2018	Consultazione presso i Comuni della regione: - Serata pubblica per presentare il progetto - 60 giorni di consultazione (termine minimo previsto dalla LCCom)	
15.02.2018 28.02.2018	Condivisione osservazioni e aggiornamento documenti in consultazione Redazione del messaggio finale e trasmissione ai Comuni della regione	
01.03.2018 31.03.2018	Licenziamento messaggio Statuto consorzio da parte di tutti i Municipi dei Comuni della regione	



01.04.2018	Esame e ratifica Statuto consorzio da parte dei Legi-	
30.06.2018	slativi dei Comuni della regione	
31.08.2018	Crescita in giudicato delle risoluzioni dei Legislativi comunali	
01.09.2018	Trasmissione incarto per ratifica Statuto Autorità di vigilanza	
31.10.2018	Esame e ratifica dello statuto da parte dell' Autorità di vigilanza	
30.11.2018	Pubblicazione risoluzione Autorità di vigilanza	
31.12.2018	Costituzione Consorzio	

Conclusione

Dopo tante discussioni, è giunto il momento di agire e di affrontare responsabilmente la riorganizzazione dei Corpi pompieri.

Il Consorzio è la soluzione strategica per la nostra popolazione e per il nostro territorio.

Restando pertanto a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È APPROVATA LA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSORZIO CENTRO SOCCORSO CANTONALE POMPIERI DEL MENDRISIOTTO (CSCPM) A' SENSI DELL'ART. 3 LCCom. -----
2. È APPROVATO LO STATUTO DEL CONSORZIO CENTRO SOCCORSO CANTONALE POMPIERI DEL MENDRISIOTTO (CSCPM) COME DA TESTO ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE MESSAGGIO MUNICIPALE. -----
3. I CORPI CIVICI POMPIERI DI MENDRISIO E DI CHIASSO SONO SCIOLTI CON LA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSORZIO CENTRO DI SOCCORSO CANTONALE POMPIERI DEL MENDRISIOTTO. -----
4. PARIMENTI VENGONO DISDETTE TUTTE LE CONVENZIONI VIGENTI CON I COMUNI DEL COMPENSORIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO POMPIERI. LA DISDETTA HA VALIDITÀ CON LA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSORZIO CENTRO DI SOCCORSO CANTONALE POMPIERI DEL MENDRISIOTTO. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.



PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni



* Umberto Balzaretti

Allegati:

- Statuto del Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM)
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D



S T A T U T O

DEL CONSORZIO CENTRO SOCCORSO CANTONALE POMPIERI DEL MENDRISIOTTO
(CSCPM)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM)** è costituito volontariamente un Consorzio tra i Comuni di:

Balerna, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio, Vacallo.

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna l'elenco dei Comuni membri.

Art. 2 Diritto applicabile

Il Consorzio è costituito a'sensi

- della Legge sul consorzio dei Comuni del 22.02.2010 (LCCom, RL 2.1.4.2) e relativo Regolamento di applicazione del 12.07.2011 (RL 2.1.4.2.1);
- dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27.02.1991 (OPIR, RS 814.012);
- delle Direttive ed i Regolamenti tecnici emanati dalla Federazione Svizzera Pompieri (FSP) e dalla Coordinazione Svizzera Pompieri (CSP);
- della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 05.02.1996 (LLI, RL 9.2.2.1);
- del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 07.04.1998 (RL 9.2.2.1.1);
- della Legge Organica Comunale del 10.03.1987 (LOC, RL 2.1.1.2);
- della Legge sulla protezione della popolazione del 26.02.2007 (RL 1.5.4.2);
- del Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop) del 03.06.2008 (RL 1.5.4.2.1);
- del Regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14.03.1995 (RL 9.1.1.4).

Art. 3 Scopo del consorzio

Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, al fine di garantire la protezione della popolazione e del territorio.

Il Consorzio si avvale dell'operatività delle due caserme di Mendrisio e Chiasso.

Art. 4 Sede

La sede del Consorzio è a Mendrisio.

Art. 5 **Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli artt. 43 e segg. LCCom e l'art. 38 del presente Statuto.

Art. 6 **Ripartizione cointeressenze**

Ove non diversamente stabilito, tutte le spese inerenti al presente Consorzio vengono ripartite tra i Comuni consorziati, sulla base delle chiavi di riparto previste all'art. 31 del presente statuto a cui si rinvia.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 7 **Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile.

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio consortile

Art. 8 **Composizione**

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per ogni Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Art. 9 **Elezione**

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro 3 mesi dalle elezioni comunali.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 10 **Competenze**

Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;

- d) provvede alle nomine di sua competenza:
 - 1. della Delegazione consortile nella seduta costitutiva,
 - 2. annualmente, nella prima seduta, del suo Presidente e del Vicepresidente;
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) approva eventuali adesioni di nuovi Comuni;
- l) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Sono riservate le deleghe alla Delegazione consortile a sensi dell'art. 17 cpv. 3 LCCom, espressamente previste all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 11 Seduta costitutiva

La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede.

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 12 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo singolo di fr. 10'000.- e fino ad un importo complessivo annuale di fr. 50'000.--.

Alla Delegazione consortile sono inoltre delegate competenze decisionali in materia di:

- spese d'investimento, fino a concorrenza dell'importo massimo di fr. 50'000.-- per transazione e fino al raggiungimento di un limite massimo annuo di fr. 150'000.--;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, alienazione o cambiamento di destinazione fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari a fr. 50'000.--;
- intraprendere, rispettivamente stare in lite, transigere o compromettere, fino ad un valore di causa massimo di fr. 100'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 13 Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 LOC.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 14 **Ritiro e rinvio dei Messaggi**

I Messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.
Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei Messaggi alla Delegazione.

Art. 15 **Diritto di voto**

Nel Consiglio consortile ogni Comune ha diritto ad un voto per ogni 1'000 abitanti o frazione di 1'000, secondo la tabella annessa (**Allegato A**), che verrà aggiornata all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili dell'Ufficio cantonale di Statistica.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni.

In ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

In caso di resto 0.5, è assegnato un voto intero.

Art. 16 **Coinvolgimento dei Comuni**

Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile, vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 17 **Istruzione e revoca dei rappresentanti**

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 18 **Sessioni ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- il 4° mercoledì di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- il 2° mercoledì di novembre per deliberare sui conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

b) Consiglio consortile

Art. 19 **Composizione**

La Delegazione consortile si compone di cinque membri, di cui uno spetta di diritto al Comune di Mendrisio e uno di diritto al Comune di Chiasso. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 20 **Nomina della Delegazione**

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro o di supplente della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati o dei supplenti non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

I membri della Delegazione consortile stanno in carica una legislatura e sono sempre rieleggibili. I membri nominati nel corso della legislatura restano in carica fino alla fine della stessa.

Art. 21 **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno, a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 22 **Competenze**

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici, al recupero delle spese d'intervento e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Segretario consortile/Comandante e i dipendenti del Consorzio su concorso pubblico;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 25;

- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art.12 dello statuto.

Art. 23 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai Delegati, almeno 7 (sette) giorni prima delle riunioni.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 24 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall'art. 24.

Art. 26 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 27 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 28 **Investimenti**

Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 29 **Piano Finanziario**

Il Consorzio elabora il piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 30 **Finanziamento**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi e contributi di enti pubblici;
- c) l'imposizione di tasse e di contributi;
- d) le linee di credito o conti di costruzione presso Istituti di credito;
- e) il recupero delle spese d'intervento.

Art. 31 **Quote di partecipazione dei Comuni**

I Comuni consorziati devono partecipare ai costi di gestione corrente del CSCPM secondo la seguente chiave di riparto, che considera:

- la popolazione;
- l'imposta immobiliare comunale.

I singoli parametri sono stabiliti con il seguente metodo:

1. il 50% in proporzione al numero degli abitanti;
2. il 50% in proporzione all'imposta immobiliare comunale.

Le chiavi di riparto verranno aggiornate all'inizio di ogni legislatura e qualora la maggioranza del Consiglio consortile lo ritenga opportuno.

La chiave di riparto può essere rivista anche in base alla richiesta di un singolo Comune consorziato.

Art. 32 Anticipi

I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione degli investimenti.

I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta, versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

Art. 33 Beni consortili

Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI Legge organica comunale. La proprietà delle attrezzature resta formalmente al Consorzio.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 34 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile e riveste pure il ruolo di Comandante. La carica del Segretario consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato e di membro del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 35 Norme transitorie

Alla costituzione del Consorzio, il ruolo di Segretario consortile è affidato al Comandante dei pompieri di Mendrisio.

Art. 36 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 37 Regolamenti consortili

I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Quale diritto suppletorio sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

Art. 38 **Scioglimento e liquidazione del Consorzio**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.

Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività del precedente, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.

Il decreto di scioglimento di un Consorzio, come pure quello per la sua istituzione, deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 39 **Modifica dello Statuto**

Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) della Delegazione consortile;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7 LCCom.

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4 LCCom.

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un periodo di elezione.

Art. 40 **Diritto sussidiario**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul Consorziamento dei Comuni e la Legge Organica Comunale.

Art. 41 **Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale in data

Approvato dalla Sezione degli Enti locali in data

ALLEGATO A - voti assegnati ai rappresentanti comunali
(art. 15 statuto consortile)

COMUNI	abitanti 31.12.2016	ripartizione 1000 abitanti / 1 voto	voti assegnati
Balerna	3'385	3.385	3
Breggia	2' 059	2.059	2
Brusino Arsizio	495	0.495	1
Castel San Pietro	2'131	2.131	2
Chiasso	8'331	8.331	8
Coldrerio	2'892	2.892	3
Melano	1'457	1.457	1
Mendrisio	15'110	15.110	15
Morbio Inferiore	4'597	4.597	5
Novazzano	2'398	2.398	2
Riva San Vitale	2'627	2.627	3
Rovio	834	0.834	1
Stabio	4'627	4.627	5
Vacallo	3'407	3.407	3
Totale	54'350		54

RAFFRONTO CORPO CIVICI POMPIERI MENDRISIO E CHIASSO: Proiezione Gestione corrente

GRUPPO CONTI	MENDRISIO					CHIASSO					TOTALE					NUOVO CORPO I CHF	NUOVO CORPO II CHF
	2013 CHF	2014 CHF	2015 CHF	2016 CHF	Effettivo CHF	2013 Effettivo CHF	2014 Effettivo CHF	2015 Effettivo CHF	2016 Effettivo CHF	2013 CHF	2014 CHF	2015 CHF	2016 CHF				
Personale professionista + oneri sociali	152'224.70	145'819.70	146'685.20	152'916.90	149'440.45	272'341.76	242'228.70	148'773.60	332'765.15	425'056.45	388'911.90	307'566.40	607'600.00	438'400.00			
Rettibuzione militi milizia	500'672.90	452'150.55	502'243.80	452'223.90	445'244.80	601'682.35	588'314.10	588'644.40	965'927.70	1'064'018.90	1'089'774.90	1'011'078.50	740'000.00	750'000.00			
Rettibuzione militi milizia - interventi	303'238.90	405'870.15	245'250.75	250'488.95					303'238.90	405'870.15	245'250.75	250'488.95	640'000.00	640'000.00			
Affitti	120'000.00	120'000.00	120'000.00	220'000.00	322'388.00	285'350.00	296'350.00	216'350.00	422'350.00	416'350.00	416'350.00	436'350.00	520'000.00	520'000.00			
Altri costi d'esercizio	252'345.65	195'742.70	184'107.64	194'025.69	170'913.90	151'174.20	165'384.65	127'661.25	422'358.65	351'616.90	341'092.49	366'791.94	370'000.00	370'000.00			
Addebito interno prestazioni dipendenti Comune	18'000.00	18'000.00	22'079.05	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00	18'000.00	22'079.05	14'000.00	20'000.00	20'000.00			
TOTALE COSTI	1'348'482.15	1'353'583.10	1'220'566.64	1'283'566.44	1'138'186.25	1'328'723.20	1'287'432.45	1'089'749.35	2'484'640.40	2'681'912.40	2'502'959.09	2'380'305.79	2'897'600.00	2'738'400.00			
Rimborso 50% stipendio + oneri sociali personale professionista	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	640'000.00	640'000.00			
Rimborsi da Cantone per interventi	298'923.50	350'649.70	220'821.90	283'125.35	337'387.96	384'812.65	427'274.15	344'444.20	636'321.45	745'462.35	649'098.05	637'573.55	390'000.00	390'000.00			
Rimborsi da Cantone diversi	192'556.40	279'494.70	288'311.55	250'025.15	183'331.70	133'464.40	126'652.20	124'651.60	303'398.10	413'335.10	408'969.75	374'876.75	70'000.00	70'000.00			
Rimborsi prestazioni a privati	38'390.30	49'617.80	81'397.65	98'497.85	187'015.00	18'030.00	12'887.40	18'803.30	57'061.50	59'847.60	94'375.15	115'301.15	35'000.00	35'000.00			
Rimborsi indennità personale professionista	3'665.20	11'240.20	4'099.65	2'075.65	0.00				3'665.20	11'240.20	4'099.65	2'075.65	0.00	0.00			
Rimborsi strade nazionali	23'264.00	23'264.00	23'264.00	23'264.00	117'088.00	117'088.00	117'088.00	117'088.00	34'973.00	34'973.00	34'973.00	34'973.00	113'500.00	113'500.00			
Rimborsi quote Comuni consorziali	333'730.20	286'698.45	286'479.65	295'962.90	346'463.60	328'900.00	336'902.00	344'720.80	679'163.20	606'698.45	622'206.65	644'682.90	0.00	0.00			
TOTALE RICAVI	890'499.60	1'041'164.65	904'364.40	959'964.90	824'935.18	837'322.00	899'415.85	852'328.10	1'714'592.75	1'871'556.90	1'819'800.25	1'609'283.00	1'135'000.00	1'135'000.00			
SALDO	455'982.55	312'418.25	316'002.24	326'601.54	314'965.10	487'937.25	377'016.60	244'421.25	770'047.65	810'355.50	689'059.84	571'022.79	1'762'600.00	1'603'400.00			
FABBISOGNO SERVIZIO									1'448'230.85	1'417'053.95	1'312'345.49	1'215'765.69					

Costi di gestione corrente	Chiave 2015 %	Variante I CHF	Variante II CHF	Media attuale CHF	Differenza I CHF	Differenza II CHF
Costi di gestione corrente		2'897'600.00	2'738'400.00			
Ricavi		1'135'000.00	1'135'000.00			
Contributo sezione montagna		40'000.00	40'000.00			
Contributo centro chimico		250'000.00	250'000.00			
Fabbisogno servizio		1'472'600.00	1'313'400.00			
BALERNA	6.55%	96'500.00	86'000.00	81'800	14'700	4'200
BREGGIA	3.36%	49'500.00	44'100.00	40'500	9'000	3'600
CASTEL SAN PIETRO	3.85%	56'700.00	50'600.00	45'000	11'700	5'600
CHIASSO	14.56%	214'400.00	191'200.00	395'000	-180'600	-203'800
COLDRERIO	4.77%	70'200.00	62'600.00	53'800	16'400	8'800
MENDRISIO	29.05%	427'800.00	381'500.00	361'500	66'300	20'000
MORBIO INFERIORE	7.87%	115'900.00	103'400.00	96'900	19'000	6'500
NOVAZZANO	4.54%	66'900.00	59'600.00	56'700	10'200	2'900
RIVA SAN VITALE	4.74%	69'800.00	62'300.00	52'500	17'300	9'800
STABIO	9.59%	141'200.00	126'000.00	103'400	37'800	22'600
VACALLO	5.58%	82'200.00	73'300.00	65'600	16'600	7'700
BRUSINO ARSIZIO	1.16%	17'100.00	15'200.00	13'400	3'700	1'800
MELANO	2.84%	41'800.00	37'300.00	26'700	15'100	10'600
ROVIO	1.54%	22'700.00	20'200.00	17'000	5'700	3'200
TOTALE		1'472'700.00	1'313'300.00	1'409'800.00		